

COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 21

DATA: 27/12/2011

OGGETTO: COSTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI "TERRE MONTANE DI VALLINTRASCA".
APPROVAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) BARBINI Alberto	X	
2) GHIONI Massimiliano	X	
3) BORGOTTI Sandro	X	
4) DOSSENA Dario	X	
5) GARLANDINI Giulia	X	
6) GAGLIARDI Paola	X	
7) CERUTTI Ilario	X	
8) MENEGUZZI Barbara	X	
9) CARETTI Graziella	X	
10) TRAVAINI Giorgio	X	
11) BISESTI Renato	X	
12) BORGOTTI Alberto	X	
13) GAGLIARDI Emilio	X	
TOTALI	13	=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI "TERRE MONTANE DI VALLINTRASCA".
APPROVAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267("Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"), ed in particolare l'art. 32 che recita:

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"), ed in particolare l'articolo 21 "Norme transitorie per gli Enti Locali", comma 3, che recita:

"Per i Comuni, le funzioni ed i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 (funzioni fondamentali) sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché d'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni nel settore sociale."

VISTA la legge 30 luglio 2010 n. 122 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 14 "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali", commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

VISTA la legge 14 settembre 2011 n. 148 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"), ed in particolare l'art. 16 che così recita:

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole nonché al comune di Campione d'Italia;
2. A ciascuna unione di cui al comma 1) hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 28, 29, 30 e 31 del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente;
3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'art. 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

SOTTOLINEATE sinteticamente le seguenti disposizioni normate dal suddetto articolo:

“... sono affidate all'unione la programmazione economico finanziaria e la gestione contabile di cui al D.Lgs 267/2000 parte II°...”;

“... i comuni membri dell'Unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo mediante la deliberazione da parte del Consiglio comunale (entro il 30 novembre), di un documento programmatico nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'Unione entro il precedente 15 ottobre ...”;

“... alle Unioni di cui al comma 1) sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidate, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti da bilancio ...”;

“... le Unioni, di cui al comma 1) sono istituite nel modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, sia di norma superiore a 3.000 abitanti (per le zone montane), le Regioni hanno facoltà di individuare diversi limiti demografici ...”;

“... entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1), con deliberazione del Consiglio comunale, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva Unione ...”;

“... a regime (comma 9 art. 16), gli organi di governo nei comuni interessati sono il Sindaco ed il Consiglio comunale che ha potere di indirizzo nei confronti del Consiglio dell'Unione ...”;

“... gli organi dell'Unione di cui al comma 1), sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta ...”;

“... il Consiglio dell'Unione è formato, in prima applicazione, da tutti i Sindaci dei comuni partecipanti e da due membri di ciascun Consiglio di cui uno di minoranza ...”;

“... la Giunta è composta dal Presidente, dagli Assessori nominati dal medesimo fra i Sindaci competenti, il Consiglio in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione...”;

“... Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione ...”;

“... lo Statuto dell'Unione individua modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti ...”;

“... a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale, lo stesso è composto altresì dal Sindaco, da sei Consiglieri per i Comuni fino a 1.000 abitanti. Lo stesso per i Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti. Questi Comuni possono avere fino a due Assessori ...”;

“... vengono modificati i limiti demografici che indicano l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali nei comuni oltre 1000 abitanti e sino a 5.000 abitanti, fissando in 10.000 abitanti detto limite minimo complessivo, salvo diverse indicazioni regionali ...”;

“... le funzioni fondamentali comunali devono essere svolte, tutte e sei, entro il 31 dicembre 2012.”;

SENTITA un'ampia ed esauriente relazione del Sindaco, durante la quale vengono illustrati il particolare critico momento e le novità introdotte dalle recenti manovre finanziarie e viene evidenziato che:

- la soluzione di gestire, congiuntamente ad altri comuni, servizi e funzioni si è dimostrata da tempo scelta indispensabile e vitale per i piccoli comuni sia per produrre risparmi economici sia per offrire migliori servizi ai cittadini;
- il processo di aggregazione cooperativa dei comuni – in particolar modo di quelli montani – è in continua crescita e le unioni di comuni si stanno affermando quale punto di riferimento e di approdo, non solo come l'ente locale fondamentale per il governo montano, ma anche come soggetto dotato di forma istituzionale ed amministrativa preposta all'esercizio ed alla gestione associata delle funzioni dei comuni montani;
- l'unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità, e si pone l'obiettivo altresì di promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono;
- i comuni possono attribuire all'unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali per i quali la legge non obblighi a forme diverse; essa può inoltre assumere iniziative culturali, sociali, turistiche, economiche, imprenditoriali, ambientali, sportive/ricreative;
- durante gli incontri in corso da diversi mesi, i comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna e Miazzina, assieme al comune di fondovalle di Cambiasca, hanno più volte manifestato la volontà di costituirsi in Unione di Comuni al fine di approfondire, migliorare e concretizzare quanto avviato all'interno della ex Comunità Montana Valgrande in relazione all'espletamento dei servizi comunali associati;
- oltre a concretizzare gli obiettivi posti dalle vigenti normative (raggiungere entro il 31/12/2012 lo svolgimento in forma associata dei servizi fondamentali comunali) i suddetti Comuni intendono perseguire anche i seguenti ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per l'ambito territoriale rappresentato:
 - 1) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati all'iniziativa economica volta alla realizzazione e gestione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali;

- 2) promuovere l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- 3) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali delle varie comunità;
- 4) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- 5) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo ed economico delle risorse;
- 6) ampliare il numero delle funzioni e/o servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità a vantaggio della collettività;

RIBADITA, quindi, la volontà dei comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna e Miazzina (tutti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) di costituirsi in Unione di Comuni ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e di accettare l'adesione del comune limitrofo di Cambiasca (con popolazione superiore ai 1.000 abitanti) alla presente Unione;

RITENUTO dover sin d'ora esprimere la volontà di ampliare eventualmente la suddetta Unione ad altri Comuni limitrofi e confinanti;

RITENUTO, inoltre, dover chiedere alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legge 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, di sancire l'istituzione dell'Unione, in deroga al limite demografico che il comma 6 del sopra citato articolo fissa in 3.000 abitanti per i Comuni già appartenuti o appartenenti a Comunità Montana, per le seguenti motivazioni:

- a) i comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna e Miazzina con il comune di fondovalle di Cambiasca fanno parte della Valle Intrasca e da sempre sono stati membri della ex Comunità Montana Valgrande divenuta poi Comunità Montana del Verbano dal 01/01/2010;
- b) questo gruppo di Comuni, con il benessere della Comunità Montana Valgrande, ha da anni avviato una serie di servizi associati per i quali la Regione Piemonte ha da sempre erogato sostegni economici;
- c) tra i servizi associati più significativi gestiti dai cinque Comuni sopraelencati hanno ottenuto risultati importanti, sia dal punto di vista del risparmio economico sia del servizio migliore al cittadino i seguenti: servizio tecnico associato sia per quanto riguarda l'edilizia pubblica sia privata; servizio cimiteriale; servizio di protezione civile; servizio di pulizia strade comunali ed intercomunali; Commissione locale per il paesaggio;

RIBADITA quindi l'intenzione delle suddette Amministrazioni di continuare nel percorso intrapreso in modo volontario e condiviso, attraverso la forma ora imposta dalle vigenti normative;

VISTO da ultimo il disegno di legge n. 2259 ("Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli Enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, riordino di Enti ed organismi decentrati") presentato, tra gli altri, dal Ministro per la semplificazione normativa ed approvato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2010;

VISTI le bozze di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Unione tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO altresì che l'Atto costitutivo e lo Statuto dovranno essere sottoposti a successiva approvazione formale da parte del consiglio comunale poiché alcuni aspetti saranno da modificare sia per volontà dell'amministrazione, previa condivisione con gli altri enti, sia per conformarsi ai disposti di legge nel frattempo emanati;

VISTE le disposizioni di legge sopra richiamate;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 13 i presenti e votanti, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI ESPRIMERE formalmente la volontà di costituire, ai sensi del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, una Unione di Comuni montani, al fine di esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici spettanti sulla base della legislazione vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica, il contenimento delle spese ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici.

DI DENOMINARE il suddetto Ente, costituito tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazina, nel modo seguente "Unione di Comuni Terre montane di Vallintrasca";

DI APPROVARE l'allegata seguente documentazione: bozza di Atto costitutivo dell'Unione e bozza di Statuto dell'Unione;

DI INVIARE il presente atto alla Regione Piemonte per richiedere, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legge 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, di sancire l'istituzione dell'Unione, in deroga al limite demografico che il comma 6 del sopra citato articolo fissa in 3.000 abitanti per i Comuni già appartenuti o appartenenti a Comunità Montana;

DI SPECIFICARE altresì che l'Atto costitutivo e lo Statuto dovranno essere sottoposti a successiva approvazione formale da parte del consiglio comunale poiché alcuni aspetti saranno da modificare sia per volontà dell'amministrazione, previa condivisione con gli altri enti, sia per conformarsi ai disposti di legge nel frattempo emanati;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

ATTO COSTITUTIVO DI UNIONE DI COMUNI

REPUBBLICA ITALIANA

(Legge n° 148 del 14 settembre 2011)

L'anno ----- addì ----- del mese di -----, nella sede notarile di ----- innanzi a me Dott./Dott.ssa -----
-----, notaio in ----- iscritto al Collegio Notarile in -----, sono comparsi i Signori:

Sig. **Davide Molinari**, nato a Premosello Chiovenda il 17/01/1974 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di **AURANO**, con sede in Aurano, via Roma n.7, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00475640033. in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.----- del -----, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera a);

Sig. **Claudio Liera**, nato a Premosello Chiovenda il 20/03/1968, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di **CAMBIASCA**, con sede in Cambiasca, via Simonetta n° 24 ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00421070038, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.----- del -----, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera b);

Sig. **Alberto Barbini**, nato a Verbania il 02/04/1959, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di **CAPREZZO**, con sede in Caprezzo, via Vico n. 8, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00431320035. in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.----- del -----, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera c);

Sig. **Tiziano Morandi**, nato a Verbania il 08/01/1961, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di **INTRAGNA**, con sede in Intragna, via Marconi n. 5, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00477160030 in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.----- del -----, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera d);

Sig. **Eugenio Viscardini**, nato a Verbania il 10/10/1957, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di **MIAZZINA**, con sede in Miazzina, via Roma n. 1, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00431340033. in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.----- del -----, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera e);

I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo. Quindi, in esecuzione delle deliberazioni degli Enti come sopra rappresentati, assunte nel rispetto della normativa in materia, e precisato che lo Statuto di tutti i Comuni partecipanti contempla la possibilità di associarsi sotto anche questa forma con altri Enti locali;

si conviene quanto segue:

1. Viene costituita un'Unione denominata "Unione di Comuni Terre montane di Vallintrasca", Ente locale autonomo ai sensi e per gli effetti delle seguenti leggi:
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Legge 5 maggio 2009 n° 42;
Legge 30 luglio 2010 n° 122;
Legge 15 luglio 2011 n° 111;
D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n° 148 (art. 16, commi 1, 2 e 16);

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie locali.

2. La Sede è provvisoriamente a Cambiasca (VB) presso la sede municipale via Simonetta, 24. Le determinazioni in ordine alla Sede sociale, che dovrà comunque trovarsi entro il territorio dell'Unione, sono assunte dalla Giunta dell'Unione.
3. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
4. L'Unione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione, con assoluta priorità per l'attività di gestione dei Servizi Associati. Le competenze e l'oggetto dell'Unione sono meglio precisate nell'articolo 2) dello Statuto che, composto da numero _____ articoli, viene letto da me Notaio ai comparenti e dagli stessi approvato sia articolo per articolo che nel suo complesso. Quindi lo Statuto dell'Unione si allega a questo atto sotto la lettera _____ per formare parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione fattane delle parti a da me Notaio.
5. Ai sensi dell'art. 16 commi 10 e 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011, in prima applicazione, il Consiglio dell'Unione è composto da tutti i sindaci dei Comuni che sono membri dell'Unione e da due Consiglieri comunali per ciascuno di essi di cui uno appartenente alle opposizioni:

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Molinari Davide | Comune di Aurano nato a Premosello Chiovenda il 17/01/1974 |
| 2. | Liera Claudio | Comune di Cambiasca nato a Premosello Chiovenda il 20/03/1968 |
| 3. | Barbini Alberto | Comune di Caprezzo - nato a Verbania il 02/04/1959 |
| 4. | Morandi Tiziano | Comune di Intragna - nato a Verbania il 08/01/1961 |
| 5. | Viscardini Eugenio | Comune di Miazzina - nato a Verbania il 10/10/1957 |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |

13.

14.

6. Ai sensi dell'art. 16 commi 11 e 12 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011, fino alle elezioni del presidente dell'Unione che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'Unione, il Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'Unione, esercita tutte le funzioni di competenza dell'Unione medesima. Ne assume quindi, provvisoriamente, la Presidenza Liera Claudio, nato a Premosello Chiovenda il 20/03/1968
7. La Giunta dell'Unione verrà nominata dal Presidente tra i Sindaci componenti il Consiglio.
8. L'Unione predispose il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno. I Comuni membri concorrono alla predisposizione di detto Bilancio mediante deliberazione del consiglio comunale (entro il 30 novembre di ogni anno) di un documento programmatico nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'Unione entro il 15 ottobre di ogni anno.
9. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche dipendenti e conseguenti dal presente atto, ed in genere di chiedere l'iscrizione in albi o registri, con la facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità competenti in qualsiasi Sede.
10. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Unione.

Ho omesso la lettura degli allegati per dispensa ricevuta dai Componenti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno che ho letto ai Componenti, che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore

Consta l'atto di n° _____ fogli scritti per _____ facciate intere e sin qui della _____

Firmato

Il Sindaco del Comune di Aurano

Il Sindaco del Comune di Cambiasca

Il Sindaco del Comune di Caprezzo

Il Sindaco del Comune di Intragna

Il Sindaco del Comune di Mlazzina

Il Notaio ----- Dott./Dott.ssa -----

Allegati:

Delibera C.C. n. --- del ----- del Comune di -----

Delibera C.C. n. --- del ----- del Comune di -----

Delibera C.C. n. --- del ----- del Comune di -----

Delibera C.C. n. --- del ----- del Comune di -----

Delibera C.C. n. --- del ----- del Comune di -----

Statuto dell'Unione

STATUTO DELL'UNIONE

“TERRE MONTANE DI VALLINTRASCA”

fra i Comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina

(D.Lgs 267 del 18/08/2000 e legge 148 del 14/09/2011)

Titolo I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Principi e criteri di organizzazione dell'azione amministrativa
- Art. 4 Sede stemma e gonfalone
- Art. 5 Durata
- Art. 6 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

Titolo II - COMPETENZE

- Art. 7. Oggetto
- Art. 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi
- Art. 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

Titolo III – ORGANI DI GOVERNO

Capo 1 – Organi dell'Unione

- Art. 10 Organi

Capo 2 – Consiglio dell'Unione

- Art. 11 Composizione del Consiglio
- Art. 12 Competenze
- Art. 13 Diritti e doveri dei componenti del Consiglio
- Art. 14 Decadenze e dimissioni dei Consiglieri

Capo 3 – Presidente e la Giunta

- Art. 15 Elezione del Presidente
- Art. 16 Composizione e nomina della Giunta
- Art. 17 Il Presidente
- Art. 18 Il Vice Presidente
- Art. 19 La Giunta
- Art. 20 Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
- Art. 21 Normativa applicabile

Titolo IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 22 Principi generali
- Art. 23 Principi in materia di gestione del personale
- Art. 24 Principi di collaborazione
- Art. 25 Direzione dell'organizzazione
- Art. 26 Segretario dell'Unione

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 27 Principi della partecipazione

Titolo VI – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 28 Finanza e fiscalità dell'Unione
- Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 30 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 31 Revisione economica e finanziaria
- Art. 32 Affidamento del Servizio di Tesoreria

Titolo VII– NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 – Norme transitorie

- Art. 33 Atti regolamentari
- Art. 34 Fondo spese

Capo 2 – Norme finali

- Art. 35 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 36 Norma finale

STATUTO DELL'UNIONE

“TERRE DI MONTANE DI VALLINTRASCA”

fra i Comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina

(D.Lgs 267 del 18/08/2000 e legge 148 del 14/09/2011)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, (D.Lgs 18/08/2000 n° 267 art. 32) di seguito brevemente indicato “Testo Unico”, e delle seguenti normative:
 - Legge 5 maggio 2009 n° 42;
 - Legge 30 luglio 2010 n° 122;
 - Legge 15 luglio 2011 n° 111;
 - Decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito in Legge 14 settembre n° 148, oltrechè le Leggi Regionali del Piemonte concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, è costituita l'Unione Montana tra i Comuni montani di AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, INTRAGNA, MIAZZINA, denominata “TERRE MONTANE DI VALLINTRASCA”.
2. L'Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. L'Unione, costituita tra Comuni montani già inclusi in Comunità Montana, persegue, come scopo principale, il raggiungimento degli obiettivi posti dalle vigenti leggi e quelli imposti dal decreto legge n° 98 del 06/07/2011 art. 20 comma 2 quater, così come modificato dalla Legge 15 luglio 2011 n° 111 e s.m.i. ed in particolare dalla recentissima manovra finanziaria, legge 14 settembre 2011, n° 148 “Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. L'art. 16 della suddetta legge 148/2011 impone ai singoli Comuni di limitate dimensioni (commi 1 e 2), di esercitare in forma associata tutte le funzioni comunali entro il 31/12/2012. L'Unione si pone quindi come principale obiettivo la gestione associata delle seguenti funzioni fondamentali comunali:
 - a. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b. funzioni di polizia locale;
 - c. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f. funzioni nel settore sociale;

E più in dettaglio i seguenti servizi riferiti alle funzioni suddette:

 - a. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
 - Segreteria generale, personale ed organizzazione
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - Ufficio tecnico
 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
 - b. Funzioni di Polizia locale:
 - Polizia municipale
 - Polizia commerciale
 - Polizia amministrativa
 - c. Funzioni di istruzione ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica:
 - Scuola materna
 - Istruzione elementare
 - Istruzione media
 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

- d. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
 - e. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato:
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio di protezione civile
Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi reattivi al territorio ed all'ambiente
 - f. Funzioni nel settore sociale:
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2. L'Unione, inoltre, persegue la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del proprio territorio e promuove il mantenimento e l'ampliamento dei servizi essenziali in montagna in modo associato.
 3. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle residue funzioni.
 4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
 5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
 6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
 7. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
 8. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Articolo 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Cambiasca; i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione.

Articolo 5

Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6 o di scioglimento con deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti.

Articolo 6

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, detto recesso ha effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Titolo II Competenze

Articolo 7 Oggetto

1. E' attribuito di norma all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni e servizi fondamentali dei comuni:
 - a. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b. funzioni di Polizia locale;
 - c. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione nonché l'edilizia scolastica;
 - d. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f. funzioni nel settore sociale;

ed in modo più dettagliato ed ampliato:

- la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
 - l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
 - servizio di segreteria comunale associata;
 - la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di ente autonomo dotato di proprio Statuto e munito di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
 - la gestione finanziaria e contabile;
 - la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;
 - l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
 - il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
 - la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;
 - le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
 - la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
 - la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
 - la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
 - la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
 - la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
 - l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
 - l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
 - l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
 - la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

Articolo 8

Modalità di gestione delle funzioni e servizi

1. Le funzioni ed i servizi sono gestiti:
 - a) in economia, con l'impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o da altri Enti Locali;
 - b) mediante affidamento a terzi;
 - c) mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione con apposita convenzione;
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato, oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Articolo 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

1. Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano;
2. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione;
3. Nel caso di accordi con la locale Comunità Montana per l'acquisizione di ulteriori competenze, la stessa Comunità montana provvederà a trasferire anche i necessari finanziamenti (fondi montagna nazionali e regionali e fondi derivanti dal ristorno tasse lavoratori frontalieri).

Titolo III Organi di governo

Capo I Organi dell'Unione

Articolo 10

Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Tali organi durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

Capo II Consiglio dell'Unione

Articolo 11

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, in prima applicazione, da tutti i Sindaci dei Comuni che sono membri dell'Unione nonché da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. Uno dei due deve appartenere alle opposizioni. (Comma 11 art. 16 D.L. 138/2011, così come modificato dalla legge di conversione 148 del 14.09.2011). La Legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei Comuni appartenenti alle Unioni. (Comma 11 art. 16 D.L. 138/2011, convertito in legge 148 del 14.09.2011).
2. Al Consiglio spettano le competenze attribuite dal Testo Unico D.Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 dell'art. 16 D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che si riportano integralmente: "4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione." e "9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione."
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 12 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto;
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi;
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente;
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3;
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.

Articolo 13

Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione;
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Articolo 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice;
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci;
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione;
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, qualora determini modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Capo III

Presidente e la Giunta dell'Unione

Articolo 15

Elezione del Presidente

1. Il D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, art. 16 comma 11, prevede che fino alla elezione del Presidente (art. 16 comma 12, D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011) dell'Unione il sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli membri dell'Unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'Unione medesima.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri componenti (comma 12 art. 16, D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011).
3. Al Presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ferme restando in capo ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione le attribuzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.

Articolo 16

Composizione e nomina della Giunta

1. Ai sensi dell'articolo 16 comma 13 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, la Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli assessori nominati dal Presidente fra i Sindaci componenti il Consiglio in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.
2. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'art. 48 del D. Lgs. 267/2000. Essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta Esecutiva;
4. Il Presidente dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali e strategie concrete di attuazione e loro risultati. E' componente del Consiglio dell'Unione che presiede.

Articolo 18

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge;
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 19

La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività;
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Articolo 20

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Articolo 21

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano, agli Organi dell'Unione e ai loro componenti, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali ed in particolare quelle stabilite dalla Legge 148/2011.

Articolo 22

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta;
3. L'Unione dispone di uffici propri e può anche avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Articolo 23

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività;
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni e con la Comunità Montana ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
2. Il personale assegnato presso i Comuni o presso la Comunità Montana negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione, i Comuni e la Comunità Montana possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali e della Comunità Montana di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione, i Comuni e la Comunità Montana, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Articolo 25

Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato;
2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento nell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può attribuire al Direttore le funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 26

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti;
2. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione;
3. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti, comprese quelle di rogito degli atti nell'interesse dell'Unione.

Titolo V

Istituti di partecipazione

Articolo 27
Principi della partecipazione

1. L'Unione di Comuni garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento;
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività;
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Titolo VI
Finanza e contabilità

Articolo 28
Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite come ad esempio potranno essere i fondi nazionali e regionali per la montagna ed i fondi provenienti dal ristorno tasse lavoratori frontalieri;
2. L'unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Articolo 29
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011;
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 30
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. In particolare si fa riferimento all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011.

Articolo 31
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti. In particolare si fa riferimento all'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che di seguito si riporta integralmente "25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali."

Articolo 32
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

Titolo VII
Norme transitorie e finali

Capo I
Norme Transitorie

Articolo 33
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 34
Fondo Spese

1. Se necessario per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità può essere commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2011. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

Capo II
Norme Finali

Art 35

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali;
2. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.
3. Si fa comunque riferimento all'art. 16 del Decreto Legge 138/2011, così come modificato dalla legge di conversione 148/2011.

Articolo 36

Norma finale

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali;
7. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Barbini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Massimiliano Ghioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA'

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 8 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 8 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE